



OGGETTO: Circolare 10.2022

Seregno, 14 marzo 2022

DECRETO MILLEPROROGHE (DL 228/2021)

Il Decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228, c.d. Decreto Milleproroghe, è stato convertito con Legge 25.02.2022, n. 15, pubblicata sul S.O. n. 8/L della Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022.

Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel decreto.

Articolo 3, comma 1, Proroga tenuta assemblea in modalità telematica

Viene estesa l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle Spa e delle Srl disposte dall'articolo 106, D.L. 18/2020 alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2022.

Articolo 3, comma 1-ter Riduzione capitale sociale

Viene modificato l'articolo 6, comma 1, D.L. 23/2020, estendendo alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, la non applicazione di alcuni obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali a protezione del capitale sociale (tra cui lo scioglimento di società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e, per le cooperative, per perdite di capitale).

Articolo 3, commi 4-bis e 4-ter Operatività straordinaria del Fondo garanzia pmi nell'anno 2022

Viene modificato l'articolo 1, L. 234/2021 e in particolare:

- al comma 55, relativo all'importo massimo garantito dal Fondo di garanzia per le pmi, è previsto che a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ferme restando le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dal D.M. 6 marzo 2017, la garanzia del Fondo è concessa:
 1. per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80% dell'importo dell'operazione finanziaria in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 di cui al modello di valutazione e nella misura massima del 60% in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 di cui al medesimo modello. In relazione alla riassicurazione, la predetta misura massima del 60% è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante, come previsto dall'articolo 7, comma 3, D.M. 6 marzo 2017;
 2. per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80% dell'operazione finanziaria in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al predetto modello di valutazione;
- al comma 57, relativo al limite cumulato massimo degli impegni che possono essere assunti dal Fondo di garanzia per le pmi, viene eliminato il riparto dell'importo dei 210.000 milioni di euro tra stock di garanzie in essere al 2021 e garanzie da concedere nel 2022, disponendo che l'importo in questione sia destinato a entrambi le finalità, senza specifica quantificazione.

Viene, inoltre, introdotta nell'articolo 13, comma 1, D.L. 23/2020, la nuova lettera mter) prevedendo che, per i finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti dal Fondo in via straordinaria, di cui alle precedenti lettere m) e m-bis), il cui termine iniziale di rimborso del capitale maturi nel corso dell'anno 2022, tale termine può essere prolungato, su richiesta del finanziato e previo accordo tra le parti, per un periodo non superiore a 6 mesi, fermi gli obblighi di segnalazione e prudenziali.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Articolo 3, comma 5-bis Sanzioni per obblighi relativi a dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta

Introducendo il nuovo comma 6-quinquies¹ all'art. 4 del Regolamento di cui al D.P.R. 322/1998, viene previsto che, nei casi di tardiva o errata trasmissione delle CU relative a somme e valori corrisposti dai soggetti obbligati alla ritenuta alla fonte per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, non si fa luogo all'applicazione della vigente sanzione (100 euro con un massimo di 50.000 euro per sostituto d'imposta), se la trasmissione della corretta certificazione è stata effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine vigente (16 marzo dell'anno successivo alla corresponsione delle somme e dei valori).

Articolo 3, comma 5-septies Agevolazione prima casa

Intervenendo sull'articolo 24, D.L. 23/2020, viene prorogata al 31 marzo 2022 la sospensione dei termini che condizionano l'applicazione di alcune agevolazioni fiscali relative all'acquisto o al riacquisto della prima casa.

Articolo 3, comma 5-quinquiesdecies Sospensione ammortamenti

Modificando l'articolo 60, comma 7-bis, D.L. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2020, viene estesa la possibilità di non procedere fino al limite del 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anche per il periodo di imposta 2021.

Articolo 3, comma 6-septies Innalzamento limite del contante

Viene modificata la previsione di cui all'articolo 49, comma 3-bis, D.Lgs. 231/2007, stabilendo che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi torna a 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022, per ridursi a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Articolo 3-bis Norma di interpretazione autentica recupero Iva fallimenti

Viene chiarito che la previsione di cui all'articolo 18, D.L. 73/2021, con cui è stata prevista la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione Iva da mancato pagamento già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale, in luogo di dover attendere l'infruttuoso esperimento della stessa, decorre dalle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso.

Articolo 3- quater Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021 ai fini della fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Intervenendo sull'articolo 1, commi 1054 e 1056, L. 178/2020 vengono estesi i termini entro cui le imprese possono fruire del credito d'imposta in beni strumentali nuovi disciplinato dalla Legge di Bilancio 2021, al fine di ricomprendere tra i costi agevolabili gli investimenti effettuati entro il 30 dicembre 2022 (in luogo di quelli effettuati entro il 30 giugno 2022), ferma restando la condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Articolo 3-quinquies Proroga disposizioni di semplificazione per il commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi

Vengono ulteriormente prorogate al 30 giugno 2022 le disposizioni di cui all'articolo 9-ter, commi 4 e 5, D.L. 137/2020, che, rispettivamente, per le imprese di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzo di suolo pubblico:

- consentono la presentazione semplificata, per via telematica e senza pagamento dell'imposta di bollo delle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle domande di ampliamento delle superfici già concesse;
- escludono che la posa di strutture amovibili in spazi aperti sia soggetta a talune autorizzazioni e ai termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Articolo 3- sexies Efficacia di disposizioni in materia di detraibilità delle spese per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità relativi a interventi sul patrimonio edilizio

Viene stabilito che le spese sostenute dal 12 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 per le attestazioni, per le asseverazioni di congruità delle spese e per il rilascio del visto di conformità per tutti gli interventi edilizi agevolabili, i relativi costi possano fruire della detrazione fiscale.

Articolo 3- septies Decorrenza delle sanzioni per gli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche

Viene previsto che per l'anno 2022, il termine per l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, L. 124/2017, in caso di inosservanza degli obblighi informativi in materia di sovvenzioni pubbliche, è prorogato al 1° gennaio 2023.

Articolo 9, comma 6 Destinazione 5 per mille

Viene stabilito che la previsione di cui la destinazione di una quota pari al 5 per mille dell'Irpef relativa alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, fino al 31 dicembre 2022, decorre dal secondo anno successivo a quello di operatività del Runt, limitatamente a:

1. Onlus di cui all'articolo 10, D.Lgs. 460/1997, iscritte all'anagrafe delle Onlus alla data del 22 novembre 2021, le quali continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille con le modalità stabilite dal D.P.C.M. 23 luglio 2020;
2. enti del volontariato di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettera a), D.L. 40/2010. Le Onlus e le Aps coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54, D.Lgs. 117/2017, che non sono già regolarmente accreditate al 5 per mille nell'esercizio 2021, possono accreditarsi al 5 per mille nell'esercizio 2022 con le modalità stabilite dall'articolo 3, D.P.C.M. 23 luglio 2020 entro il 31 ottobre 2022.

Articolo 11, comma 1 Etichettatura imballaggi

È rinviato al 31 dicembre 2022, il termine a decorrere dal quale, ai sensi dell'articolo 15, co 6, D.L. 183/2020, tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I prodotti privi dei requisiti di cui sopra e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2023 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. Il Ministro della transizione ecologica, entro 90 giorni dal 31 dicembre 2021, adotterà, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l'etichettatura.

Articolo 14, comma 2-ter Accesso ai contributi per l'editoria e loro determinazione

In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni dell'articolo 96, commi 3 e 5, D.L. 104/2020, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2022. Le disposizioni del comma 4 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2021. In caso di insufficienza delle risorse stanziare, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. 70/2017.

Articolo 16, comma 3 Proroga contenzioso tributario da remoto

Intervenendo sull'articolo 27, comma 1, primo periodo, D.L. 137/2020, viene prorogato al 30 aprile 2022 il termine entro il quale è ammessa l'udienza da remoto. Entro tale termine il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria bandisce una procedura di interpello per il trasferimento dei componenti delle Commissioni Tributarie nei posti vacanti a livello nazionale, previa ricognizione dei medesimi.

Articolo 20, comma 1 Proroga interventi da parte di enti territoriali e CCIAA

Viene prorogato al 30 giugno 2023 il termine entro il quale sono ammessi aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali da parte di enti territoriali e CCIAA, mentre al 30 giugno 2022, sono



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

prorogati i finanziamenti agevolati, le garanzie sui prestiti e i contributi ai costi fissi non coperti e sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022.

Articolo 20-bis Proroga versamento Irap

Posticipato al 30 giugno 2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'Irap sospesa ai sensi dell'articolo 24, D.L. 34/2020, in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea sul "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino